



**Università
degli Studi
di Palermo**



Save the Children

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Università degli Studi di Palermo, con sede in Piazza Marina n. 61, CAP 90133 - Palermo, Codice Fiscale n. 80023730825, Partita IVA n. 00605880822, in persona del Prof. Massimo Midiri Magnifico, nato a Palermo il 30/03/1962, in qualità di Rettore e Legale rappresentante dell'Università degli Studi di Palermo, munito di tutti i necessari poteri ai fini della sottoscrizione del presente Protocollo e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università

(nel prosieguo denominata "Università" o "UNIPA"),

E

Save the Children Italia – E.T.S., con sede legale in Roma, Piazza di San Francesco di Paola 9, codice fiscale 97227450158, in persona della Procuratrice Speciale, Raffaella Milano, nata a Roma il 20.09.1961, a quanto segue debitamente autorizzata e domiciliata ai fini della presente scrittura presso la sede legale dell'associazione;

(nel prosieguo denominata "Save the Children")

(L'**Università degli Studi di Palermo** e **Save the Children**, congiuntamente indicate come le "Parti" e disgiuntamente come la "Parte")

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Palermo è un Ateneo del sistema universitario italiano con sede a Palermo e poli universitari ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
- l'Università realizza attività di alta formazione, didattica, ricerca, trasferimento delle conoscenze e *public engagement* nel territorio regionale, con particolare riferimento alla Sicilia centro-occidentale, e partecipa a numerose reti di collaborazione accademica nazionale e internazionale;
- l'Università promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti ed istituzioni universitarie e non, pubbliche e

private, italiane e/o estere che favorisca l'apertura del territorio e la realizzazione di fattori di inclusione e competitività del sistema territoriale;

- l'Università opera come agente di sviluppo del territorio e della società, per trasformare le risorse e le opportunità in fatti concreti attraverso azioni concrete e continue nel tempo. Per questo è organizzato come un Ateneo aperto alle istanze e alle esigenze della società contemporanea, saldamente radicato nel territorio, dialetticamente interconnesso con gli Enti e le Istituzioni che, ad ogni livello, si occupano di sviluppo equo e sostenibile;
- l'Università intende promuovere una rinnovata stagione di politiche integrate università-territorio, mirate al governo di questioni di comune interesse (salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, rilancio dell'imprenditorialità, sostenibilità, coesione territoriale e integrazione culturale, digitalizzazione, internazionalizzazione, solo per citarne alcune), nonché all'integrazione dell'Università con gli altri protagonisti dell'economia territoriale;
- l'Università persegue la Terza Missione per il conseguimento delle finalità di sviluppo sociale ed economico del territorio attraverso contratti e convenzioni, istituzione di centri interuniversitari, partecipazione a consorzi, nonché altre forme associative non commerciali comunque nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica e ricerca;
- l'Università svolge, altresì, attività di formazione, ricerca, consulenza e servizio regolate da specifici contratti, convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati;
- l'Università intende percorrere con chiarezza e determinazione la progressiva trasformazione verso il modello di entrepreneurial university (nel senso ampio del termine di una università "intraprendente") nella quale la ricerca e la formazione devono dare risposte ai fabbisogni di conoscenza e di innovazione emergenti nei sistemi produttivi locali, regionali e nazionali e nella società in generale. E, contemporaneamente, l'attività di ricerca svolta nell'Università, con la sua autonomia e capacità di innovazione, deve concorrere a modificare il modello economico e la domanda di lavoro, spingendoli all'innovazione e al salto di qualità necessario;
- l'Università intende stipulare con tutte le forze produttive, sociali e istituzionali che agiscono nella medesima dimensione territoriale dell'Università degli Studi di Palermo accordi-quadro compatibili con i principi e le finalità istituzionali dell'Università per perseguire comuni interessi secondo un principio di corresponsabilità che permette di creare un poderoso, esteso e plurale ecosistema di sviluppo.
- Save the Children Italia - ETS è un'Associazione riconosciuta ed è una Organizzazione Non Governativa idonea ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e della successiva legge 11 agosto 2014, n. 125, costituita a Milano in data 8 ottobre 1998, che ha come scopo la tutela e la promozione dei diritti dei bambini e che sostiene e finanzia la propria attività con donazioni e liberalità di privati cittadini o di imprese che scelgono di devolvere denaro in favore dell'Associazione;

- l'Università degli Studi di Palermo e Save the Children convengono sull'opportunità di procedere alla stipula di un Protocollo d'intesa che individui le principali aree e modalità di collaborazione, rinviando l'individuazione e la disciplina delle puntuali attività in cui questa collaborazione potrà concretizzarsi a successivi accordi tra le stesse parti e mantenendo in ogni caso, ciascuna, piena autonomia giuridica, gestionale e operativa;
- le Parti intendono altresì definire i termini e le condizioni con cui verranno svolte le attività oggetto del presente Protocollo.

Tutto quanto premesso,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo").

Art. 2 - Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente Protocollo ha per oggetto l'individuazione di aree di collaborazione tra le Parti e la realizzazione di iniziative congiunte per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse per la promozione e protezione dei diritti delle persone di età minore.

Art. 3 - Impegni delle Parti

- 3.1. Le Parti intendono, per quanto di competenza di ciascuno, promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione tramite azioni che potranno includere:
 - ricerche congiunte o commissionate volte ad approfondire le conoscenze sull'infanzia e l'adolescenza, per esempio in ambito pedagogico, giuridico, psicologico, sociologico, medico, antropologico;
 - iniziative formative congiunte, anche attraverso la collaborazione didattica ad insegnamenti universitari già attivi, l'attivazione di insegnamenti universitari monografici, attività di volontariato con partecipazione congiunta, la co-progettazione e la realizzazione di attività di clinica legale o di altre attività legate ai percorsi di formazione dei dipartimenti coinvolti, l'attivazione di tirocini di studenti e studentesse universitarie presso Save the Children Italia o l'organizzazione di percorsi di formazione post lauream o eventi di aggiornamento rivolti a professionisti impegnati nella protezione e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - l'impegno reciproco a reperire fondi regionali, nazionali ed europei pubblici e/o fondi privati, per il finanziamento delle attività previste nella presente Convenzione, anche mediante la partecipazione comune a bandi competitivi;

- la diffusione di una cultura scientifica e tecnologica sul territorio ed ogni altra attività rientrante nella cosiddetta "terza missione" ed in particolare in attività di public engagement quali organizzazione di eventi pubblici e pubblicazioni dirette a un pubblico non specializzato, partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making), iniziative di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza (es. giornate informative e di prevenzione), iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani.

Art. 4 - Contratti successivi e/o Accordi attuativi

- 4.1 Le modalità attuative delle predette iniziative e collaborazioni di cui all'art. 2 e 3 saranno, di volta in volta, regolate da specifici accordi attuativi nel rispetto della presente Protocollo e della normativa vigente.
- 4.2 Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.

Art. 5 - Oneri a carico delle Parti

- 5.1 La presente scrittura si intende a titolo gratuito non comportando oneri finanziari a carico delle parti. Gli eventuali oneri e contributi finanziari saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente art. 4, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Coordinamento e programmazione

- 6.1 Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di indirizzo, con funzioni di indirizzo scientifico e di coordinamento organizzativo per l'effettiva attuazione del presente Protocollo. A esso è conferito il compito di individuare, organizzare, promuovere, monitorare e valutare le iniziative di comune interesse. Verranno eventualmente costituiti gruppi tematici specifici a seconda dei fini condivisi da raggiungere
 - per l'Università:
 - o Prof. Vito Di Marco, e-mail: vito.dimarco@unipa.it
 - o Prof. Nicola Gullo, e-mail: nicola.gullo@unipa.it
 - o Prof. Marco Picone, e-mail: marco.picone@unipa.it
 - per Save the Children:
 - o Alessio Fasulo, e-mail: alessio.fasulo@savethechildren.org
 - o Antonella Inverno, e-mail: antonella.inverno@savethechildren.org
 - o Elena Caneva, e-mail: elena.caneva@savethechildren.org

6.2 Gli incontri e la partecipazione al gruppo si intendono a titolo gratuito.

Art. 7 – Utilizzo del logo e proprietà dei risultati

7.1 I rispettivi segni distintivi e loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative del presente atto, previo consenso scritto della Parte a cui il segno distintivo appartiene.

Art. 8 – Confidenzialità, riservatezza e protezione dei dati personali

8.1 Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione della presente scrittura, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

8.2 Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento della presente scrittura, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente scrittura.

8.3 I dati qui riportati e/o eventualmente scambiati, sono trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione della presente scrittura, nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

8.4 In particolare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), le Parti, ciascuna in qualità di Titolare per gli ambiti di propria competenza, si informano reciprocamente che i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti e del personale coinvolto nella sottoscrizione ed esecuzione del presente Protocollo, saranno trattati dalle stesse esclusivamente per la finalità di stipula ed esecuzione del Protocollo stesso e dei conseguenti adempimenti contrattuali e normativi. I dati personali saranno trattati in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e riservatezza, e in osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101.

8.5 Per Save the Children, il Titolare del trattamento dei dati personali è Save the Children, in persona del legale rappresentante pro tempore; e il Responsabile della protezione dei dati è contattabile presso la sede legale di Piazza di San Francesco di Paola, 9 Roma, all'indirizzo e-mail dpo.savethechildren@postecert.it.

- 8.6 Per l'Università degli Studi di Palermo il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Palermo, nella persona del legale rappresentante, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@unipa.it e all'indirizzo PEC dpo@cert.unipa.it.
- 8.7 Per quanto concerne la protezione dei dati personali trattati nell'ambito delle attività di cooperazione che saranno oggetto di convenzioni attuative del presente Protocollo, le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che provvederanno a valutare, caso per caso, come articolare i rapporti in ambito protezione dei dati, tenendo conto delle specifiche modalità di svolgimento delle attività di cui alle convenzioni attuative stesse. Nell'ipotesi in cui le Parti ravvisino una contitolarità, esse si impegnano fin da ora e convengono di regolare i propri rapporti mediante specifico accordo di contitolarità.

Art. 9 - Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e Policies

- 9.1 Save the Children nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne, si riferisce ai principi contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") e nel codice etico e di comportamento (il "Codice Etico"), adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che - a qualsiasi titolo - collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi.
- 9.2 Tale Codice Etico e Modello sono disponibili sul sito istituzionale della stessa (http://www.savethechildren.it/IT/Page/t01/view_html?idp=852) e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo anche se non materialmente allegati.
- 9.3 In relazione a quanto sopra, con la conclusione del presente accordo, l'Università dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver ricevuto e preso visione del Modello e del Codice Etico di Save the Children. L'Università condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Save the Children con la sottoscrizione della presente convenzione. L'eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento e pertanto legittima Save the Children a risolvere il rapporto in essere con l'Università ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c. mediante invio all'altra Parte di raccomandata A/R, fermo restando il risarcimento dei danni.
- 9.4 L'Università dichiara di aver preso visione, di essere a conoscenza e di rispettare i principi contenuti nella "Policy sulla Tutela di Bambine, Bambini e Adolescenti e Codice di Condotta" (di seguito anche "Policy") e nella "Protection against sexual exploitation, abuse, harassment Policy" (di seguito anche "PSEAH Policy"), pubblicate sul sito istituzionale di Save the Children (<https://www.savethechildren.it/policies>) e costituenti

parti integranti e sostanziali della presente scrittura, anche se non materialmente allegate. Sarà dunque sua cura assicurarsi che i documenti "Policy sulla Tutela di Bambini, Bambine e Adolescenti e Codice di Condotta" e "PSEAH" vengano visionati, conosciuti e rispettati da ogni collaboratore, esperto esterno, consulente, dipendente, volontario, ed in generale chiunque sia a qualunque titolo coinvolto nella realizzazione delle attività.

- 9.5 L'Università, nello svolgimento delle proprie attività, si attiene ai principi e alle prescrizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Palermo e nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, consultabili sul sito istituzionale dell'Ateneo www.unipa.it.
- 9.6 Save the Children dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nei predetti documenti. La violazione dei principi ivi contenuti è considerata quale inadempimento e pertanto legittima l'Università a risolvere la Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante l'invio all'altra Parte di raccomandata A/R, fermo restando il risarcimento del danno.
- 9.7 Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 10 - Comunicazioni

10.1 Qualsiasi avviso o comunicazione che debba essere inviata in relazione al presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica certificata, salva la conferma del ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- per l'Università: Università degli Studi di Palermo
Piazza Mariana, 6
90133 Palermo
PEC: pec@cert.unipa.it

- per Save the Children: Save the Children Italia - ETS
Piazza di San Francesco di Paola 9
00184 Roma
PEC: legal.savethechildren@postecert.it

Art. 11 - Modifiche

11.1 Ogni modifica o integrazione al presente Protocollo non avrà validità e non potrà essere provata se non risulterà da atto sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 12 – Natura giuridica del presente Protocollo d'intesa

12.1 Nulla di cui al presente Protocollo costituisce vincolo o rapporto esclusivo tra le Parti o dovrà essere interpretato come un contratto di compravendita, di partenariato, di joint venture, di agenzia.

12.2 Il presente Protocollo non ha contenuto patrimoniale e non comporta alcun onere diretto a carico dell'Università e del Contraente, né alcun flusso finanziario tra le Parti.

Art. 13 – Risoluzione delle controversie

13.1 Qualsiasi controversia derivante da o inerente al presente Protocollo o dagli Accordi esecutivi verrà immediatamente discussa dalle Parti interessate che cercheranno di porvi rimedio in via amichevole.

13.2 Qualora non fosse possibile risolvere in via amichevole la controversia insorta, il Foro di Palermo avrà l'esclusiva competenza in relazione alla stessa.

Art. 14 – Non esclusiva

14.1 Le Parti si riservano, in ogni caso, il diritto di svolgere, sui medesimi ambiti tematici eventualmente individuati di volta in volta dalle Parti ai sensi del presente Protocollo, qualsiasi tipo di indagine, studio, approfondimento in proprio o anche tramite l'ausilio di soggetti terzi senza la necessità di approvazione alcuna dell'altra Parte.

Art. 15 – Proprietà industriale e intellettuale

15.1 Le Parti concordano che, anche in considerazione della necessità di definire di volta in volta, mediante la stipula di Accordi Esecutivi, le specifiche esigenze nonché i termini e le modalità di esecuzione delle relative attività, disciplineranno nei medesimi Accordi Esecutivi diritti e obblighi reciproci rispetto a proprietà intellettuale o industriale, nonché alle modalità di utilizzazione e di pubblicazione dei risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi svolti in collaborazione.

Art. 16 - Durata, recesso e estinzione

16.1 Il presente Protocollo ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto tra le Parti.

16.2 È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento, dal presente accordo previa comunicazione scritta da inoltrare mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R e con preavviso non inferiore a 30 giorni.

Art. 17 - Legge applicabile e foro competente

17.1 Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata dal presente Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Art. 18 – Registrazione

18.1 Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa – Parte seconda – annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.

18.2 Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 recante il "Codice del Terzo Settore".

Palermo- Roma,

Università degli Studi di Palermo
Il Rettore
Prof. Massimo Midiri

Save the Children Italia – E.T.S.
Procuratrice Speciale
Dott.ssa Raffaella Milano